

Dedotto ciò a pubblica notizia si aggiunge.

I.

Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all' Asta, quanto a Polizze segrete, quanto ancora per trattativa senza l' avallo di Sicutà provatamente idonea, od altra valida documentata cauzione, al qual oggetto l' esibito Pieggio dovrà constare o con atto Notariale annesso all' Offerta, o con la sottoscrizione di proprio pugno del Pieggio medesimo.

II.

Che ogni obblazione, le schede segrete eziandio producibili dal giorno ed ora della seguita Deliberazione all' Asta fino alle ore due pomeridiane del giorno 29. Maggio corrente, e non minori del sei per Cento d'aumento sopra l' importar dell' Offerta, che sarà stata accolta sull' Incanto; le obbligazioni della sicurtà, ed i certificati relativi, dovranno presentarsi in Carta Bollata giusto al prescritto dalla Legge 11. Settembre 1802., e dalla Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione seconda,